

G R A D
P U L A



CITTÀ DI
P O L A

Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

BROJ

Četvrtak, 24.05.2018.

08/18

NUMERO

Giovedì, 24-05-2018



Ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto della Città di Pula-Pola (Bollettino ufficiale 7/09,16/09, 12/11, 01/13, 02/18) e della disposizione di Legge sull'attuazione della Disposizione generale sulla protezione dei dati ("Gazzetta ufficiale" numero 42/2018) del 9 maggio 2018 e delle prescrizioni della disposizione del Regolamento (EU) numero 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione degli stessi, la Città di Pola in qualità di Titolare del trattamento emana il seguente

REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Articolo 1

- (1) Con il presente Regolamento si stabilisce la
- a) protezione dei singoli - persone fisiche riguardo all'elaborazione dei dati personali (di seguito nel testo: interessato) in relazione alla raccolta, elaborazione, uso e conservazione dei dati personali,
 - b) gli obblighi della Città di Pola in qualità di Titolare del trattamento (di seguito nel testo: titolare del trattamento),
 - c) i diritti dell'interessato, nonché
 - d) l'attuazione di misure organizzative, personali e tecniche per la protezione dei dati personali,
- al fine di assicurare l'attuazione del Regolamento (EU) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati.

Significato dei termini

Articolo 2

Per "dati personali" si intendono tutti i dati relativi a una persona la cui identità è stata identificata o è identificabile. Una persona la cui identità può essere identificata è una persona che può essere identificata direttamente o indirettamente, in particolare con l'aiuto di identificatori quali il nome, il numero di identificazione, informazioni sulla posizione, identificatore di rete o con l'aiuto di uno o più fattori fisici, fisiologici, genetici, mentali, economici, culturali o sociali di quell'individuo. Informazione personale è il nome, l'indirizzo, indirizzo e-mail, indirizzo IP e MAC, posizione GPS, tag RFID e cookie del sito Web, numero

di telefono, foto, video di persone, OIB, dati biometrici (impronte digitali, iride oculare) dati genetici, informazioni educative e professionali, dati salariali, informazioni sul credito, informazioni sul conto bancario, dati sanitari, orientamento sessuale, voce e ogni altro dato relativo alla persona reale, ovvero dati personali del proprietario che possono essere usati per identificare direttamente o indirettamente esattamente quella persona.

"Trattamento" significa qualsiasi procedura o insieme di procedure che vengono eseguite su dati personali o su gruppi di dati personali, sia automatizzati che non automatizzati come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, l'archiviazione, l'adattamento o la modifica, l'individuazione, l'ispezione, l'uso, divulgazione mediante trasferimento, diffusione o altrimenti messa a disposizione, sincronizzazione o combinazione, limitazione, cancellazione o distruzione.

"Titolare del trattamento" indica una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un'agenzia o un altro organismo che da solo o congiuntamente determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali;

"Responsabile del trattamento" è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

"Interessato" è la persona fisica, la persona giuridica, l'autorità pubblica, l'agenzia o un altro organo cui si riferiscono i dati personali;

"Terza parte" è la persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un'agenzia o altro organismo che non è l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e neppure l'incaricato del trattamento o una persona autorizzata a trattare dati personali sotto la diretta responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento;

"Autorizzazione" dell'interessato indica qualsiasi espressione volontaria, specifica, informata e inequivocabile dei desideri dell'interessato che dà il consenso o una chiara affermazione di consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano;

"Sistema di archiviazione": qualsiasi insieme strutturato di dati personali disponibili secondo criteri specifici, sia centralizzati che decentralizzati o distribuiti su base funzionale o geografica

"Violazione dei dati personali" significa una violazione della sicurezza che porta alla distruzione, perdita, alterazione, divulgazione non autorizzata o accesso ai dati personali che sono stati trasferiti, archiviati o altrimenti elaborati

"Persona Identificabile" indica una persona la cui identità può essere identificata (direttamente o indirettamente), in particolare sulla base di un numero di identificazione o di una o più caratteristiche specifiche della sua identità fisica, psicologica, mentale, economica, culturale o sociale.

“Categoria speciale di dati personali” si riferisce a origini razziali o etniche, opinioni politiche, credenze religiose o di altro tipo, appartenenza sindacale, salute o vita sessuale e dati personali su procedimenti penali e illeciti.

Articolo 3

(1) Titolare del trattamento:

1. gestisce i dati personali degli interessati in modo accurato, completo e aggiornato in tutti i documenti in cui sono archiviati i dati, indipendentemente dalla loro forma.

2. dati personali degli interessati:

a) raccoglie solamente:

- per lo scopo per il quale l'interessato è a conoscenza e che è stato riportato nel momento in cui i dati sono stati chiesti, e

- allo scopo di adempiere ai propri obblighi legali e di altro tipo in conformità con la sua attività

b) elaborazione solo per lo scopo per il quale i dati sono stati raccolti o per lo scopo che è coerente con lo scopo della sua raccolta.

3. utilizza i dati personali dell'interessato solo nel tempo necessario per l'espletamento di uno scopo particolare, a meno che una legge speciale preveda un periodo di tempo più lungo e, dopo la scadenza dello stesso devono essere cancellati, salvo diversa disposizione della legge speciale,

4. deve fornire misure tecniche per la protezione dei dati personali,

5. deve garantire la conservazione e l'archiviazione dei dati personali in modo e nel tempo in conformità con speciali disposizioni di legge e atti interni che determinano il tempo di conservazione dei dati personali, la loro cancellazione o distruzione, nonché i presupposti e le condizioni per l'archiviazione.

Articolo 4

(1) Il titolare del trattamento può, sulla base di un contratto che deve essere per iscritto, delegare determinati lavori relativi al trattamento di dati personali nell'ambito del proprio ambito di lavoro per affidare il loro trattamento a un'altra persona fisica o giuridica (responsabile del trattamento).

(2) Le attività relative all'elaborazione dei dati personali possono essere affidate esclusivamente al responsabile incaricato del trattamento che è registrato per l'esecuzione di tale attività e che fornisce garanzie sufficienti in merito all'attuazione di adeguate misure di protezione dei dati personali o informazioni classificate se soddisfa i requisiti stabiliti da speciali regolamenti che disciplinano l'area della sicurezza delle informazioni.

Articolo 5

(1) Il titolare del trattamento, con la sua decisione, nomina una persona responsabile e relativo sostituto in ciascuna delle operazioni di trattamento specificate nell'articolo precedente della presente ordinanza e che risponderà al titolare del trattamento per il procedimento dei dipendenti all'interno del settore del trattamento dei dati in conformità con le disposizioni del presente Regolamento e che saranno responsabili della comunicazione e fornitura di informazioni per la protezione dei dati personali.

Articolo 6

(1) I dati personali che il titolare del trattamento raccoglie e tratta e laddove qualsiasi altra persona fisica o

giuridica può o potrebbe avere accesso a tali dati personali a norma del Contratto, tali rapporti d'affari devono essere disciplinati da disposizioni speciali del Contratto in conformità al Regolamento nella parte relativa alla loro riservatezza, protezione contro le violazioni con le misure di protezione incluse.

Articolo 7

(1) Il titolare del trattamento raccoglie informazioni personali relative a:

- Funzionari e dipendenti
- Membri degli organi amministrativi esecutivi e di rappresentanza
- Cittadini
- Utenti esterni dei servizi dell'amministrazione cittadina
- Persone in rapporto contrattuale con il titolare del trattamento
- Misure tecniche di protezione

Articolo 8

(1) Il titolare del trattamento ha l'obbligo di agire in relazione ai dati personali in conformità con le normative legali in vigore (leggi, regolamenti, accordi collettivi e vincolanti, regolamenti, ecc.) che regola la raccolta, il trattamento e la conservazione dei dati personali dell'interessato.

Articolo 9

(1) Se i dati personali non sono raccolti sulla base delle normative o dei contratti vigenti, il titolare del trattamento nello richiedere i dati dall'interessato chiederà l'autorizzazione all'interessato per la raccolta e il trattamento dei dati personali.

(2) Nel caso in cui il titolare del trattamento dei dati tratti in base a un interesse legittimo ai sensi del Regolamento, in tal caso il titolare del trattamento ha l'obbligo di eseguire il test di bilanciamento al fine di giustificare l'interesse legittimo.

Articolo 10

(1) Nel corso del primo contatto con l'interessato le persone che raccolgono i dati personali dall'interessato a nome e a conto del titolare del trattamento hanno l'obbligo di consegnargli:

- a) la Dichiarazione sulla tutela dei dati personali o
- b) un altro documento che descrive e informa l'interessato dei suoi diritti, e qualora per l'elaborazione dei singoli dati personali sia necessaria l'autorizzazione hanno l'obbligo, prima del trattamento dei dati personali, ottenerla sull'apposito modulo.

(2) Dopo che all'interessato è consegnata la dichiarazione sulla protezione dei dati personali e l'autorizzazione, la dichiarazione sull'ottenimento della Dichiarazione sulla protezione dei dati e l'autorizzazione saranno consegnate immediatamente alla persona responsabile o alla persona da essa stabilita al termine della giornata lavorativa per l'evidenza del sistema centrale dei moduli di autorizzazione ricevuti e l'archiviazione delle stesse.

(3) Le autorizzazioni saranno conservate fino a quando i dati personali a cui si riferiscono saranno conservati e dopo la cessazione della necessità di custodirli saranno fisicamente distrutti dalla compilazione del rapporto di distruzione da

parte della persona responsabile e / o saranno restituiti al convenuto, il tutto in conformità con dalla decisione del responsabile del trattamento.

(4) Se l'interessato dichiara che un singolo regolamento non gli è chiaro o chiede ulteriori chiarimenti, la persona che raccoglie i dati personali ha l'obbligo di offrirglieli a nome e a conto del titolare.

Articolo 11

Se il titolare del trattamento non ha ricevuto dati personali dall'interessato, nel corso della prima comunicazione con l'interessato ovvero con la persona che contatta l'intervistato per conto del titolare del trattamento, deve fornire all'interessato le seguenti informazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento, nonché i dati di contatto del dipendente per la protezione dei dati personali,
- b) lo scopo del trattamento al quale sono destinati i dati come pure la base giuridica del trattamento,
- c) la categoria dei dati personali che si trattano,
- d) le categorie dei destinatari,
- e) se esiste, l'intenzione di trasferire dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale,
- f) il periodo di conservazione, ossia i criteri per determinare il periodo,
- g) se il trattamento è basato su interessi legittimi, informare l'interessato dell'interesse legittimo del responsabile del trattamento,
- h) l'esistenza del diritto di accesso ai dati personali e la correzione o la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento dei dati relativi all'interessato e il diritto di presentare un reclamo contro l'elaborazione e il diritto al trasferimento di dati,
 - i) diritto a ritirare l'autorizzazione,
 - j) diritto a presentare un reclamo all'autorità competente,
 - k) fonte dei dati personali,
 - l) informazioni sulla presenza o meno di un trattamento automatizzato di dati personali.

Articolo 12

(1) Nel trattamento dei dati personali, il Titolare del trattamento è tenuto a prestare particolare attenzione alle seguenti scadenze e obblighi:

- Quando il trattamento si basa sull'autorizzazione dell'interessato, il Titolare del trattamento ha l'obbligo di ottenere l'autorizzazione per il trattamento dei dati personali e deve in ogni momento poter dimostrare che l'interessato ha dato l'autorizzazione per il trattamento dei propri dati.
- Il Titolare del trattamento ha l'obbligo senza rimandare, e al più tardi entro un mese, consegnare all'interessato tutte le informazioni legate al trattamento dei suoi dati personali e ai quali ha diritti in base al Regolamento. In caso di complessità e un maggior numero di richieste, questo termine può essere prorogato per altri due mesi e nel qual caso è necessario informare l'interessato di questo fatto entro un mese dal ricevimento della richiesta con un motivo per estendere il termine,
- Nel caso in cui le informazioni non sono ottenute dall'interessato, il Titolare del trattamento ha l'obbligo immediatamente nel corso della prima comunicazione con l'interessato, e al più tardi nell'arco di un mese

dal giorno dell'ottenimento dei dati personali, offrire all'interessato l'informazione sul trattamento dei suoi dati personali in conformità al Regolamento,

- Il Titolare del trattamento ha l'obbligo di informare l'interessato sul diritto di reclamo nel corso della prima comunicazione,
- In caso di violazione dei dati personali, il Responsabile del trattamento informerà l'organo competente senza indugio e non oltre 72 ore dopo il verificarsi della violazione. In caso di ritardi nella segnalazione, è necessario fornire all'organo competente i motivi del ritardo,
- Nel caso di una violazione dei dati personali che potrebbe comportare un rischio elevato per i diritti e la libertà del singolo individuo, il Titolare del trattamento è tenuto a informare immediatamente l'interessato,
- Quando è probabile che un qualche tipo di elaborazione possa comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà dell'interessato, il Gestore del trattamento è tenuto a effettuare una valutazione dell'effetto sulla protezione dei dati prima di elaborare i dati,
- Laddove, sulla base di una valutazione degli effetti sulla protezione dei dati, è stato stabilito che il trattamento, senza l'imposizione di ulteriori misure di mitigazione del rischio, comporterebbe un alto livello di rischio per i diritti e le libertà delle persone, il responsabile del trattamento deve consultare l'organismo di controllo,
- Il Titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare tutti i dati personali (o renderli anonimi) alla fine dello scopo in cui sono stati raccolti, revocare la privazione o risoluzione del rapporto contrattuale del convenuto e tutti gli altri casi ai sensi del Regolamento, e al più tardi alla scadenza di tutti gli obblighi legali relativi alla conservazione dei dati personali, che è stata avviata la procedura per la riscossione forzata delle richieste non pagate o se viene presentato un reclamo al prodotto o al servizio entro il termine stabilito fino al completamento definitivo della procedura di reclamo in conformità con i regolamenti applicabili,
- Nei casi in cui su richiesta dell'interessato è effettuata un'integrazione, modifica o cancellazione dei dati personali, della modifica effettuata è necessario informare la persona che riguarda i dati personali e i ricevitori dei dati personali e ciò entro 30 giorni dalla data della correzione effettuata.

Articolo 13

(1) Le richieste dell'interessato con le quali richiede al Titolare del trattamento qualcuno dei suoi diritti del Regolamento devono essere in forma scritta.

(2) Alle richieste dell'interessato il Titolare del trattamento ha l'obbligo di rispondere nel minor tempo possibile, al massimo entro un mese dal giorno della ricezione della richiesta.

(3) Durante la presentazione della richiesta è necessario identificare l'identità della persona che presenta la richiesta tramite carta d'identità o passaporto.

(4) Non è possibile deliberare in base alla richiesta prima di aver accertato l'identità dell'interessato.

(5) Il Titolare del trattamento non deve trasmettere alcuna informazione personale alla persona prima di identificare l'identità.

Misure tecniche di protezione

Articolo 14

(1) Il Titolare del trattamento è tenuto a garantire che l'accesso ai dati personali sia limitato alle persone autorizzate, almeno nel modo seguente:

- a) cambiare regolarmente le password utilizzate per sbloccare il computer, almeno una volta ogni tre mesi,
- b) che le password di sblocco del computer siano conservate in modo sicuro e che possa accedervi esclusivamente la persona delegata dal Titolare tramite deliberazione,
- c) che le password in base al numero di caratteri e alla complessità forniscono il massimo livello di protezione,
- d) che le password già usate non sia possibile riutilizzare,
- e) che esista un sistema che avviserà il responsabile del trattamento in caso di accesso non autorizzato ai dati personali,
- f) che in seguito a un certo numero di tentativi di inserire una password errata il computer si blocchi automaticamente.

Articolo 15

(1) Il Titolare del trattamento ha l'obbligo di assicurare la protezione del sistema informatico garantendo che la rete e i sistemi informatici siano protetti da:

- incendio,
- inondazioni.
- perdite di tensione,
- accesso non consentito,
- che si utilizzino protezioni antivirus,
- crittografia
- e pseudonimizzazione dei dati, ove possibile, nonché altre misure appropriate per garantire il più grande livello di sicurezza delle informazioni.

(2) Al fine di evitare l'accesso non autorizzato ai dati personali, i dati per iscritto sono memorizzati in registri, armadietti, cassette di sicurezza e dati informatici protetti mediante l'assegnazione di un nome utente e una password noti ai dipendenti che gestiscono questi dati e per ulteriore sicurezza e segretezza sono archiviati su memoria portatile e backup sul server.

Funzionario per la tutela dei dati personali

Articolo 16

(1) Il Titolare del trattamento nominerà un funzionario per la tutela dei dati personali.

(2) Funzionario per la tutela dei dati personali può essere anche la persona che non è funzionario del Titolare del trattamento dei dati personali.

(3) Il funzionario per la protezione dei dati personali risponde direttamente alla persona responsabile del titolare del trattamento e non può ricevere istruzioni da altri dipendenti del titolare del trattamento dei dati ed è responsabile del contatto diretto con l'autorità di vigilanza competente.

(4) Il Titolare del Trattamento è tenuto a divulgare pubblicamente i dati di contatto del Funzionario per la protezione dei dati personali sul proprio sito Web e in qualsiasi altro modo appropriato.

Articolo 17

(1) Il responsabile della protezione dei dati personali dovrebbe avere le competenze e le competenze che implicano:

- a) esperienza in leggi e pratiche nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, compresa una comprensione più approfondita del Regolamento,
- b) comprensione attiva nello svolgimento delle procedure di trattamento,
- c) comprensione delle tecnologie dell'informazione e della sicurezza dei dati personali,
- d) conoscenza dei sistemi di gestione e organizzazione del lavoro del titolare,
- e) la capacità di promuovere la cultura della protezione dei dati personali all'interno delle attività del titolare del trattamento.

Articolo 18

(1) A seconda della natura del procedimento di trattamento di tali attività e delle dimensioni del titolare, al funzionario per la protezione dei dati è necessario a fornire quanto segue:

- a) supporto attivo dell'alta dirigenza alla funzione del funzionario per la protezione dei dati personali,
- b) tempo aggiuntivo affinché un responsabile della protezione dei dati personali possa adempiere ai propri compiti,
- c) sostegno adeguato in termini di risorse finanziarie, infrastrutture (spazi, strutture, attrezzature) e, se necessario, in base alle necessità del personale,
- d) notifica ufficiale di nomina dei funzionari per la protezione dei dati personali indirizzata a tutte le persone,
- e) accesso ad altre organizzazioni nell'ambito dell'organizzazione in modo che il funzionario pubblico possa ricevere il supporto, i contributi o le informazioni necessari da questi servizi,
- f) formazione professionale continua.

Articolo 19

(1) Il Titolare del trattamento non deve:

- a) fornire al funzionario per la protezione dei dati personali le istruzioni per l'esecuzione dei compiti,
- b) destituire dall'incarico il funzionario per la protezione dei dati personali o punirlo per l'esecuzione del compito,
- c) esistenza del conflitto d'interesse in rapporto agli altri possibili compiti e doveri.

(2) Il funzionario per la protezione dei dati personali non può essere:

- a) Presidente della Regione,
- b) Assessore,
- c) Dipendente o funzionario che raccoglie e elabora dati personali,
- d) Responsabile della sezione per il marketing, relazioni pubbliche,
- e) Responsabile delle risorse umane,
- f) Responsabile della sezione per la tecnologia informatica
- g) O qualsiasi altra persona che è alto collocata nella gestione o anche la persona che nella sua posizione stabilisce lo scopo e il modo di trattamento dei dati personali.

Nomina di un funzionario esterno per la tutela dei dati personali

Articolo 20

(1) Il Titolare del trattamento per funzionario per la protezione dei dati personali può designare e nominare una persona fisica o giuridica esterna che non sia impiegata dal Titolare del trattamento ai sensi del contratto sull'esecuzione dei responsabili della protezione dei dati personali in base al Regolamento e alla presente ordinanza, in particolare tenendo conto delle disposizioni degli articoli precedenti del presente Regolamento che riguarda il Funzionario per la protezione dei dati personali.

(2) Il Funzionario esterno deve assicurare al titolare del trattamento di avere le competenze e le conoscenze necessarie, le risorse e l'affidabilità necessarie per l'attuazione di misure tecniche e organizzative che vengono elaborate, direttamente o indirettamente, tramite consulenti esterni nel trattamento dei dati personali nell'esecuzione del contratto, in conformità con le normative in materia di protezione dei dati personali della disposizione e del presente Regolamento.

Evidenza delle attività di trattamento

Articolo 21

(1) Il Titolare del trattamento, quale esecutore del trattamento, se esiste come tale in ottemperanza all'articolo 30 del decreto deve eseguire e portare avanti l'Evidenza delle attività di trattamento dove mostrerà le seguenti informazioni:

- a) nome e dati di contatto del gestore del trattamento
- b) nome e informazioni di contatto del responsabile della protezione dei dati
- c) scopo dell'elaborazione
- d) descrizione della categoria dell'interessato
- e) una descrizione della categoria di dati personali
- f) categorie di destinatari con i quali le informazioni personali sono divulgate o saranno divulgate
- g) i termini previsti per la cancellazione di diverse categorie di dati
- h) una descrizione generale delle misure tecniche e organizzative di sicurezza di cui all'articolo 32, comma 1 2.

(2) L'evidenza di cui al comma precedente del presente articolo del Regolamento deve essere in forma scritta, compresa la forma elettronica.

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali

Articolo 22

(1) Il Titolare del trattamento in caso di adempimento delle condizioni stabilite nel regolamento, che è tenuto a valutare l'impatto sulla privacy nel trattamento dei dati personali di categorie speciali e laddove ha stabilito che i dati personali possono comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone, procederà alla valutazione dell'oggetto.

(2) Nel caso di nuovi tipi di trattamento che, attraverso le nuove tecnologie e tenendo conto della natura, dell'ambito, del contesto e delle finalità del trattamento, potrebbero comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle

persone, il titolare del trattamento è tenuto a effettuare una valutazione degli effetti delle procedure di trattamento previste sulla protezione dei dati personali.

(3) Nel valutare l'impatto sulla privacy, il responsabile del trattamento è tenuto a chiedere consiglio al funzionario per la protezione dei dati personali.

Archiviazione e conservazione dei dati personali

Articolo 23

(1) Il Titolare del trattamento in rapporto al modo e all'archiviazione dei documenti e al tempo di conservazione, stabilisce con il Regolamento sulla tutela del materiale archiviato con scadenze di conservazione dei documenti, in quale Regolamento sono compresi i dati personali in rapporto ai modi stabiliti e al tempo della loro archiviazione e conservazione, alle misure tecniche, come pure ai luoghi e all'attrezzatura necessari alla conservazione.

(2) Le registrazioni dei dipendenti iniziano a decorrere dalla data di assunzione e cessano di esistere il giorno della cessazione del rapporto di lavoro. I dati del personale sono documenti permanenti che sono conservati ai sensi del Regolamento sulla protezione dei dati e degli archivi con il tempo di conservazione dei documenti.

(3) Il registro dei membri degli organi esecutivi e di rappresentanza ha inizio il giorno della loro nomina e cesserà il giorno della cessazione del loro mandato. Questi dati personali rappresentano una documentazione duratura che viene mantenuta sulla base del Regolamento sulla protezione dei registri e degli archivi con scadenze per la conservazione dei documenti.

(4) L'evidenza dei cittadini e dei collaboratori esterni si porta avanti dal momento della presentazione della richiesta o dal momento della conclusione del contratto e cessano di essere eseguite con la realizzazione dello scopo per il quale i dati sono stati raccolti. I dati vengono conservati sulla base dell'Ordinanza sulla protezione archivistica e dei documenti con scadenze per la conservazione dei documenti.

Fornire dati personali per l'utilizzo ad altri utenti

Articolo 24

(1) I dati personali raccolti e trattati dal Titolare del trattamento sono forniti per l'uso su richiesta scritta ad altri utenti se è necessario per l'esecuzione dell'attività all'interno dell'attività legalmente stabilita di tale utente.

(2) Prima di fornire dati personali ad altri utenti, il Titolare del trattamento informerà l'interessato (verbalmente, elettronicamente).

(3) Dei dati personali che si danno in utilizzo ad altri utenti, dell'altro utente e dello scopo per cui i dati sono dati, si tiene una specifica evidenza.

Responsabilità della persona che raccoglie e tratta i dati personali

Articolo 25

(1) Il personale professionale e amministrativo del Titolare del trattamento che raccoglie e tratta i dati personali (nominati e designati dal Gestore) è tenuto a:

- a) agire conformemente al regolamento, alla presente ordinanza e ad altri atti e decisioni relativi ai dati personali dell'intervistato,
- b) prendere tutte le misure di protezione dei dati

personali necessarie per proteggere i dati personali da perdita o distruzione accidentale, accesso non autorizzato o modifiche non autorizzate, divulgazione non autorizzata e qualsiasi altro uso improprio,

quale omissione costituisce una violazione particolarmente grave dell'obbligo di lavoro per il quale può essere imposto un licenziamento straordinario.

(2) Le suddette persone sono obbligate a firmare una dichiarazione di riservatezza per essere vincolate a:

a) Mantenere la segretezza di tutti i dati personali ai quali hanno diritto e l'autorizzazione ad accedere e che si trovano nelle raccolte dei dati personali

b) che le informazioni personali saranno utilizzate esclusivamente in uno scopo specifico (prescritto)

c) che i dati personali saranno utilizzati per il tempo necessario a conseguire lo scopo per cui sono stati acquisiti e non li tratteranno per nessun altro scopo

d) che i dati personali di cui dispongo il diritto e il potere di accesso non saranno forniti / resi disponibili o resi disponibili in altro modo a terzi (persone non autorizzate), e

e) che la riservatezza dei dati personali sarà mantenuta anche dopo la cessazione dell'autorizzazione ad accedere ai dati personali.

Altre disposizioni

Articolo 26

(1) Per le questioni non elencate nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati, disposizioni della legge sull'attuazione delle norme generali il Regolamento sulla protezione dei dati (OG 42/2018) del 9 maggio 2018 e altri regolamenti legali positivi della Repubblica di Croazia che disciplinano l'attuazione del regolamento o relativi ai dati personali.

Articolo 27

(1) Il presente Regolamento entra in vigore l'ottavo giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale”.

CLASSE: 022-05/18-01/138

N.PROT:2168/01-01/-02-0206/-18-1

Pola, 24/05/2018

IL VICESINDACO
Elena Puh Belci, f.to

Ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto della Città di Pula-Pola (Bollettino ufficiale 7/09,16/09, 12/11, 01/13, 02/18) e della disposizione di Legge sull'attuazione della Disposizione generale sulla protezione dei dati ("Gazzetta ufficiale" numero 42/2018) del 9 maggio 2018 e delle prescrizioni della disposizione del Regolamento (EU) numero 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione degli stessi, la Città di Pola in qualità di Titolare del trattamento emana il seguente

REGOLAMENTO SULL'UTILIZZO DEL SISTEMA DI POSIZIONAMENTO GLOBALE (GPS)

Articolo 1

(1) L'uso del sistema GPS ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento si riferisce alla raccolta e all'ulteriore trattamento dei dati personali, che include il monitoraggio del movimento dei dipendenti in relazione a:

- gestione dei veicoli a motore,
- dispositivi di ordine di traffico,

con cui si creano evidenze registrate che sono o sono destinate a far parte del sistema di archiviazione.

Articolo 2

(1) Con il presente Regolamento sull'uso del sistema GPS di cui all'articolo 1 del presente regolamento si stabilisce e determina:

- a) scopo e ambito dei dati raccolti,
- b) Uso e utilizzo dei dati raccolti dal sistema GPS, e
- c) il modo e tempo di conservazione dei dati.

(2) Nel raccogliere, archiviare, conservare e utilizzare i dati raccolti dal sistema GPS, il Titolare del trattamento è tenuto a proteggere i dati in conformità con il regolamento, la legge e altre normative.

Articolo 3

(1) il sistema GPS si attua esclusivamente allo scopo di:

- a) Sicurezza delle persone che si trovano nelle macchine di servizio, (controllo di gestione della macchina) e degli utenti dei sistemi dei vigili urbani

- b) Dei beni
- c) Migliore organizzazione del lavoro

allo scopo di ridurre il rischio di esposizione dei dipendenti e aumentare la sicurezza e la sicurezza, nonché le proprietà derivanti da furti, furto, danneggiamento, distruzione e simili, e di migliorare l'organizzazione del lavoro come uso efficiente ed economico di veicoli e dispositivi.

(2) Il Titolare del trattamento può utilizzare i dati ottenuti utilizzando il sistema GPS solo per gli scopi specificati al comma 1 del presente articolo.

(3) Il sistema GPS (elaborazione dei dati tramite il sistema GPS) non deve essere in conflitto o superare gli interessi dell'interessato.

(4) I dati registrati e evidenziati dal sistema GPS possono essere utilizzati esclusivamente ai fini del comma 1 del presente articolo.

Articolo 4

(1) I dati registrati si registrano e conservano al massimo trenta giorni dal giorno della creazione, e in seguito al termine menzionato si cancellano permanentemente, a meno che non sia previsto in base alla legge in vigore e o in base a una prescrizione di legge un periodo di conservazione più lungo o se rappresentano una prova giudiziale, amministrativa, arbitraria e legata a quale altro procedimento equivalente.

(2) In caso di necessità giustificata, e ai fini della prova, in ciascun caso specifico, si può decidere di mantenere i dati più a lungo del tempo specificato nel precedente paragrafo del presente articolo.

(3) Le registrazioni con cui si dimostra una violazione dello scopo verranno archiviate per un periodo di un anno dalla data di archiviazione della registrazione, fino a quando sarà necessario.

Articolo 5

(1) Il Titolare del trattamento ha l'obbligo di:

- Con una delibera stabilire la lista dei veicoli e dispositivi in cui è incorporato il sistema GPS
- Contrassegnare il veicolo e il dispositivo in cui è installato il sistema GPS.

(2) L'avviso sul veicolo e sul dispositivo deve essere visualizzato in una posizione ben visibile.

(3) L'informazione del comma precedente del presente articolo del Regolamento deve contenere tutte le informazioni rilevanti in conformità con la disposizione dell'articolo 13 della Disposizione, un'immagine particolarmente semplice e comprensibile con un testo che fornisce le seguenti informazioni agli interessati / utenti:

- a) Che il veicolo e il dispositivo è sotto il sistema di controllo GPS,
- b) I dati del titolare del trattamento,
- c) I dati di contatto tramite i quali l'interessato può realizzare i propri diritti.

(4) I dati personali raccolti da un sistema di protezione tecnica al di fuori del loro uso legale non possono essere utilizzati.

(5) La visione delle registrazioni (accesso ai dati personali raccolti tramite il sistema GPS) è consentita solo alle persone responsabili del Gestore del trattamento e alle persone da questi appositamente designate, che non possono utilizzare le registrazioni per scopi diversi da quelli specificati nell'articolo 2 del presente Regolamento.

Articolo 6

(1) Il sistema GPS deve essere protetto dall'accesso da parte di persone non autorizzate.

Il Titolare del trattamento è tenuto a stabilire un sistema di registrazione automatica per evidenziare l'accesso ai filmati del sistema GPS che includerà l'ora e il luogo di accesso e i dati/distintivo delle persone che hanno avuto accesso ai dati raccolti attraverso il sistema GPS.

(3) L'accesso ai dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo è consentito agli organismi statali competenti nell'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della sfera di applicazione prevista dalla legge.

Articolo 7

(1) Il Titolare del trattamento può disporre del sistema GPS in veicoli e dispositivi di proprietà e / o affittati e / o noleggiati, e il dipendente al momento del ritiro di un veicolo e di un dispositivo deve essere a conoscenza che il veicolo e il dispositivo sono dotati di un sistema GPS.

Articolo 8

(1) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul "Bollettino ufficiale".

CLASSE: 022-05/18-01/140
N.PROT:2168/01-01/-02-0206/-18-1
Pola, 24/05/2018

IL VICESINDACO
Elena Puh Belci, f.to

Ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto della Città di Pula-Pola (Bollettino ufficiale 7/09,16/09, 12/11, 01/13, 02/18) e della disposizione di Legge sull'attuazione della Disposizione generale sulla protezione dei dati ("Gazzetta ufficiale" numero 42/2018) del 9 maggio 2018 e delle prescrizioni della disposizione del Regolamento (EU) numero 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione degli stessi, la Città di Pola in qualità di Titolare del trattamento emana il seguente

REGOLAMENTO SULL'UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Articolo 1

(1) Videosorveglianza ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento si riferisce alla raccolta e all'ulteriore trattamento di dati personali comprendenti la creazione di registrazioni effettuate o destinate a far parte di un sistema di stoccaggio basato sulle disposizioni della legge di attuazione del regolamento generale sulla protezione dei dati (GU 42/2018), di seguito nel testo denominata Legge e disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati, di seguito nel testo "regolamento".

(2) La videosorveglianza comprende la realizzazione di filmati in rapporto alle strutture ufficiali e vani del titolare del trattamento e delle superfici pubbliche della città di Pola.

Articolo 2

(1) Con il presente Regolamento sull'uso del sistema di videosorveglianza di cui all'articolo 1 del presente regolamento si stabilisce e determina:

- a) scopo e ambito dei dati raccolti,
- b) il modo e tempo di conservazione dei dati,
- c) utilizzo, conservazione, archiviazione e cancellazione dei dati registrati.

(2) Nel raccogliere, archiviare, conservare e utilizzare i dati raccolti dal sistema di videosorveglianza, il Titolare del trattamento è tenuto a proteggere i dati in conformità con il regolamento, la legge e altre normative.

Articolo 3

(1) Il sistema di videosorveglianza si attua esclusivamente allo scopo di tutelare:

a) Ridurre i rischi e aumentare la protezione e la sicurezza dei dipendenti e delle altre persone che si trovano negli spazi del titolare dell'elaborazione e in particolare modo i controlli legati all'entrata e all'uscita dagli ambienti di lavoro ed altri e per ridurre l'esposizione di dipendenti e altre persone al rischio di rapine, furto con scasso, violenza, furti,

b) Tutelare la vita e la salute delle persone e dei beni nei luoghi pubblici, con l'obiettivo di diminuire l'esposizione di persone e beni al rischio di rapine, furti con scasso, violenze, danneggiamenti, distruzioni, istituendo un sistema di ordine

pubblico e di quietà pubblica e simile,.

(2) Il sistema di videosorveglianza (elaborazione dei dati tramite il sistema di videosorveglianza) non deve essere in conflitto o superare gli interessi dell'interessato.

(3) I dati registrati e evidenziati dal sistema di videosorveglianza possono essere utilizzati esclusivamente ai fini del comma 1 del presente articolo.

Articolo 4

(1) Con il sistema di videosorveglianza sono coperti gli spazi e le superfici pubbliche che riguardano:

- a) Edificio - Foro 1
 - a. Una telecamera all'ingresso davanti all'entrata del palazzo municipale
 - b. Due telecamere nell'angolo nord-ovest:
 - e Una telecamera che registra il passaggio tra il palazzo municipale e il Tempio di Augusto
 - e Una telecamera cattura la facciata posteriore (nord) del palazzo
- b) Edificio - Foro 13
 - a. Una telecamera cattura l'entrata per automobili ad ovest fino all'edificio (dove si trova il dissuasore di sosta)
- c) Edificio - Foro 11
 - a. Una telecamera mobile per videosorveglianza che monitora il Foro (piazza)
- d) Edificio - Foro 2
 - a. Due telecamere all'entrata
 - I. Una telecamera registra lo spazio davanti all'entrata
 - II. Una telecamera registra verso nord e via Kandler
 - b. Quattro telecamere nell'edificio Foro 2
 - I. Una telecamera sulla scala che registra il portiere e l'accesso al portiere (c'è un'altra telecamera che non funziona)
 - II. Una telecamera sul longherone della scala del primo piano - scale e corridoio
 - III. Una telecamera sul longherone della scala del secondo piano - scale e corridoio
 - IV. Una telecamera nel corridoio al secondo piano registra il corridoio
- e) Sull'edificio all'incrocio di via Kandler e via Porta Stovagnana, sull'angolo dell'edificio a sud-ovest dell'incrocio
 - a. Una telecamera registra da via Kandler verso nord
 - b. Una telecamera registra da via Kandler verso sud
- f) Vicolo Pietro Polani/mercato vecchio
 - a. Una telecamera registra lo spazio davanti all'entrata all'Assessorato alle finanze (Vicolo Polani)
 - b. Una telecamera registra lo spazio davanti all'entrata della cancelleria
 - c. Una telecamera si trova negli spazi della cancelleria nella sala d'accettazione delle parti che registra la cancelleria senza influenza sull'ambiente di lavoro ufficiale
- g) Via Sergia 2 - quattro telecamere
 - a. Due all'angolo nord-est dell'edificio - una registra il Foro e l'altra la via Sergia
 - b. Due all'angolo nord-est (di tutto il blocco, non

l'edificio, vicino alla farmacia) - una registra la via Sergia verso sud, l'altra registra a nord - il parcheggio e il dissuasore stradale

h) Negli ambienti ufficiali non devono essere registrati gli spazi per il riposo, l'igiene personale e gli spogliatoi.

Articolo 5

(1) Il monitoraggio delle aree pubbliche attraverso la videosorveglianza è consentito solo alle autorità pubbliche, alle persone giuridiche con autorità pubblica e alle persone giuridiche che svolgono solo servizio pubblico:

- se è prescritto dalla legge,
- se è necessario per l'esecuzione dei lavori e compiti delle autorità o degli organismi pubblici o
- se necessario per la tutela della vita e della salute delle persone e dei beni.

(2) Le disposizioni del presente articolo non escludono l'applicazione dell'articolo 35 del Regolamento generale sulla tutela dei dati per monitorare in modo sistematico le aree pubbliche accessibili in vasta misura.

Articolo 6

(1) I dati registrati si registrano e conservano al massimo trenta giorni dal giorno della creazione, e in seguito al termine menzionato si cancellano permanentemente, a meno che non sia previsto in base alla legge in vigore e o in base a una prescrizione di legge un periodo di conservazione più lungo o se rappresentano una prova giudiziale, amministrativa, arbitraria e legata a quale altro procedimento equivalente.

(2) In caso di necessità giustificata, e ai fini della prova, in ciascun caso specifico, si può decidere di mantenere i dati più a lungo del tempo specificato nel precedente paragrafo del presente articolo.

(3) Le registrazioni con cui si dimostra una violazione dello scopo verranno archiviate per un periodo di un anno dalla data di archiviazione della registrazione, fino a quando sarà necessario.

Articolo 7

(1) Il responsabile del trattamento è obbligato ad indicare che la struttura, o una particolare stanza al suo interno, e la superficie esterna della struttura è sotto videosorveglianza.

(2) L'indicazione di avviso deve essere visualizzata in una posizione visibile, visibile al più tardi quando si entra nel perimetro della registrazione o quando si entra nello spazio monitorato.

(3) L'informazione del comma precedente del presente articolo del Regolamento deve contenere tutte le informazioni rilevanti in conformità con la disposizione dell'articolo 13 della Disposizione, e un'immagine particolarmente semplice e comprensibile con un testo che fornisce le seguenti informazioni agli interessati / utenti:

- a) Che gli ambienti sono sotto videosorveglianza,
- b) I dati del titolare del trattamento,
- c) I dati di contatto tramite i quali l'interessato può realizzare i propri diritti.

(4) I dati personali raccolti da un sistema di protezione tecnica al di fuori del loro uso legale non possono essere utilizzati.

(5) La visione delle registrazioni (accesso ai dati personali raccolti tramite il sistema di videosorveglianza) è consentita solo alle persone responsabili del Gestore del trattamento e alle persone da questi appositamente designate,

che non possono utilizzare le registrazioni per scopi diversi da quelli specificati nell'articolo 2 del presente Regolamento.

Articolo 8

(1) Il responsabile del trattamento deve istituire un sistema automatizzato di registrazione delle evidenze per l'accesso delle registrazioni che comprenderà:

- Tempo e luogo d'accesso,
- Dati delle persone che hanno avuto accesso ai dati raccolti attraverso la videosorveglianza.

Articolo 9

(1) Il sistema di videosorveglianza deve essere protetto dall'accesso da parte di persone non autorizzate.

(2) L'accesso ai dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo è consentito agli organismi statali competenti nell'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della sfera di applicazione prevista dalla legge.

Articolo 10

(1) Il Responsabile dei dati personali dei dipendenti attraverso un sistema di videosorveglianza può essere effettuato solo allo scopo e alle condizioni stabiliti da una decisione speciale del Responsabile del trattamento, tenendo conto delle condizioni stabilite dalle normative in materia di protezione professionale e se i dipendenti sono stati informati individualmente in anticipo di tale misura e se il datore di lavoro ha informato i dipendenti prima di prendere la decisione di istituire un sistema di videosorveglianza.

Articolo 11

(1) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul "Bollettino ufficiale".

CLASSE: 022-05/18-01/139

N.PROT:2168/01-01/-02-0206/-18-1

Pola, 24/05/2018

IL VICESINDACO
Elena Puh Belci, f.to

INDICE

1. Regolamento per la protezione dei dati personali.....	1
2. Regolamento sull'utilizzo del sistema di posizionamento globale (GPS).....	6
3. Regolamento sul sistema di videosorveglianza	8

